

DELIBERA N. 714/11/CONS

LA NEUTRALITÀ DELLA RETE: PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 40/ 11/CONS.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTA la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione

elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009;

VISTA la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009;

VISTO l'art. 1 (3)bis della nuova Direttiva Quadro, in cui è stabilito che le misure prese dagli Stati membri relativamente all'accesso o all'uso, da parte degli utenti finali, dei servizi di comunicazioni elettroniche debbano rispettare i fondamentali diritti e libertà delle persone, come garantite dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e libertà fondamentali e dai principi generali dell'ordinamento comunitario. In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo in questione prevede che ogni eventuale misura che comporti restrizioni ai diritti fondamentali e alle libertà individuali possa essere imposta solo se sia appropriata, proporzionata e necessaria in una società democratica, e che la sua implementazione sia soggetta ad adeguate garanzie di ordine procedurale;

VISTO l'art. 8, comma 4, lettera g) della direttiva Quadro, come aggiunto dalla direttiva 140/2009/CE, secondo il quale “*le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta*”, in virtù del quale il principio dell'apertura e della neutralità di internet, già insito nel vigente quadro normativo comunitario di settore, è confermato nel nuovo quadro regolamentare;

VISTI i lavori condotti dalla Commissione europea in relazione al tema della neutralità della rete e, in particolare, i documenti *Questionnaire for the public consultation on the open internet and net neutrality in Europe* del 30 giugno 2010, il rapporto sulla consultazione pubblica *The open internet and net neutrality in Europe* del 9 novembre 2010 e la comunicazione del 19 aprile 2011 “Apertura e neutralità della rete internet in Europa”;

VISTI altresì i lavori condotti dal BEREC e da altre autorità nazionali di regolamentazione – quali, fra le altre, l'ARCEP in Francia, l'OFCOM nel Regno Unito, NPT in Norvegia e, in Nord America, l'FCC e la CRTC – con riferimento al tema della neutralità della rete;

VISTA la delibera n. 39/11/CONS, recante “Indagine conoscitiva concernente le garanzie dei consumatori e la tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP e *peer-to-peer* su rete mobile: approvazione della relazione finale e avvio della consultazione pubblica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 40/11/CONS, recante “La neutralità della rete: avvio della consultazione pubblica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 7 marzo 2011;

VISTI i contributi pervenuti all’Autorità, nell’ambito della consultazione pubblica, da AT&T Global Network Services Italia, BT Italia, Fastweb, H3G, Poste Mobile, Telecom Italia, Tiscali Italia, Vodafone Omnitel, Wind telecomunicazioni, Mediaset, Voice On the Nnet coalition Europe (VON Europe) – coalizione tra le società iBasis, Google, Microsoft, Viber, Skype e Voxbone –, Associazione Italiana Internet Provider, Associazione culturale NeuNet, Tavolo tecnico “Università digitale”, Associazione Libertiamo, Motion Picture Association, Associazione NNSquad Italia, ICT Institute for Liberty, Istituto italiano per la privacy, Learn To Be Free onlus, Consortium GARR, Ericsson telecomunicazioni, Resi informatica e da tre soggetti individuali;

SENTITE, in audizione, l’Associazione culturale NeuNet, Learn To Be Free, il Tavolo tecnico “Università digitale”, l’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e le società Fastweb, H3G, Tiscali Italia, Vodafone Omnitel e Wind telecomunicazioni;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle questioni tecnologiche, economiche e regolamentari, oltre che giuridiche e sociali, di ampia portata e di interesse generale, riconducibili al principio della neutralità della rete, pubblicare le risultanze della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 40/11/CONS, allo scopo di informare il mercato circa gli esiti della consultazione, nonché di promuovere e contribuire ulteriormente al dibattito nazionale e internazionale sul tema;

VISTA la proposta presentata dal Direttore della Direzione Studi, ricerca e formazione;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.

DELIBERA

Articolo 1

1. La pubblicazione del documento “La neutralità della rete: risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 40/11/CONS”, riportato all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola